



**IMPEGNI FORMALMENTE ASSUNTI FRA REGIONE DEL VENETO
E I COMUNI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI REGIONALI
DI CUI AL BANDO INDETTO CON D.G.R.V. 28 LUGLIO 2014, N. 1364**

GRADUATORIA B

PREMESSE

In forza dell'art. 11 della L. R. n. 27/2003 che consente la destinazione di risorse economiche regionali per concorrere alle spese dei Comuni, necessarie per approntare gli strumenti di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale, la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Bando per contributi di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1364/2014 (di seguito, nel presente testo, "Bando") nel quale è stato espressamente previsto che:

- tali contributi si inseriscono " ... nell'ambito delle procedure prescritte dalla disciplina normativa in materia di lavori pubblici che prevede l'obbligatorietà delle fasi di "programmazione" e di "progettazione" - articolata su più livelli - dell'opera pubblica..."
- in ragione dell'obiettivo dichiarato della Regione di "...sviluppare iniziative che si pongano come necessario presupposto per la realizzazione effettiva degli interventi attuativi delle scelte programmatiche di risparmio energetico da operare nei PAES".

Con il presente atto si intendono ricapitolare, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 12 della L. 241/1990 e ss. mm. ii., le modalità di concessione dei contributi regionali già fissate a mezzo del Bando e dei relativi allegati: fermo restando che i beneficiari finali del contributo regionale, in quanto Pubbliche Amministrazioni, restano gli unici responsabili:

- della veridicità e conformità alle Leggi del contenuto intrinseco di quanto dichiarato in sede di partecipazione al bando;
- delle scelte discrezionali e delle procedure amministrative che essi adotteranno in esecuzione degli impegni sottoscritti in sede di partecipazione al bando;
- e comunque di ogni atto/dichiarazione/procedura/provvedimento di propria competenza, posto in essere in relazione al Bando di che trattasi.

Premesso quanto sopra, con il presente allegato, si dà formalmente atto che:

1. la Regione del Veneto a mezzo del Bando ha disposto il finanziamento di progettazioni di livello preliminare – come definiti dal comma 3 dell'art. 93 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. ii. e dalla Sezione II , Capo I, Titolo I, parte II (artt. da 17 a 23) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss. mm. ii. – fermo restando che le richiamate normative impongono che l'opera da realizzarsi sia oggetto di progressivi livelli di approfondimento della progettazione;
2. ai sensi dell'art. 2, c. 1 del Bando, i contributi concessi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici attribuiti per le medesime iniziative: pertanto con la propria istanza di partecipazione al Bando, i beneficiari si sono obbligati a non fruire di ulteriori finanziamenti pubblici per le attività oggetto di finanziamento a mezzo del Bando;



cd82ed7a



3. in caso di Comuni associati nelle forme di legge, l'istanza di partecipazione può essere presentata anche dall'Ente rappresentativo dell'associazione, in funzione dei successivi obblighi di rendicontazione delle spese che dovranno essere dallo stesso direttamente sostenute, mentre le quote di tali spese e del contributo assegnato sono ripartite tra gli Enti associati secondo accordi interni;
4. nell'ambito della graduatoria B vengono finanziate le spese relative ai compensi professionali, comprensivi di I.V.A. ed oneri previdenziali, da corrispondere per l'attività di redazione di Progetti di livello Preliminare attuativi di PAES che siano stati almeno approvati dal Consiglio Comunale. L'I.V.A. è ammessa a contributo solo nel caso in cui non è recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;
5. qualora il beneficiario rinunci espressamente alla redazione degli elaborati previsti per collocarsi utilmente in Graduatoria ovvero non rispetti la tempistica e gli obblighi previsti dal Bando, si provvederà a revocare il contributo;
6. resta ferma la facoltà, da parte dell'Amministrazione regionale di effettuare – direttamente o tramite personale incaricato – controlli sulla documentazione tecnica e/o contabile. A tal fine, il beneficiario del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alla domanda di contributo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo finale. Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile o ne venisse accertata l'irregolarità, l'Amministrazione regionale ha la facoltà di revocare tutto o parte del contributo;
7. il beneficiario ammesso a contributo si impegna a:
 - a) redigere il Progetto Preliminare rispettando la tempistica di cui al Bando;
 - b) produrre come rendicontazione finale il Progetto Preliminare completo degli allegati previsti dalla normativa, nonché copia dei provvedimenti adottati in relazione alla liquidazione dei compensi spettanti per l'attività di redazione del Progetto Preliminare, entro i termini previsti dal Bando, trasmettendoli tramite il proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC "protocollo.generale@pec.regione.veneto.it";
 - c) utilizzare il Progetto Preliminare finanziato per concorrere ai bandi di contributi regionali destinati alla realizzazione di lavori pubblici che discenderanno dalle competenti linee di finanziamento di cui al POR FESR 2014–2020.
8. il contributo regionale viene erogato ad avvenuta acquisizione da parte degli Uffici regionali del Progetto Preliminare, che dovrà intervenire comunque entro e non oltre 12 mesi dalla data di esecutività della Deliberazione di Giunta Regionale che approva la Graduatoria B e che concede il contributo, a seguito della trasmissione – entro il termine del 31 marzo del secondo anno dalla data del provvedimento che dispone l'impegno di spesa – di copia dei provvedimenti adottati in relazione alla liquidazione dei compensi spettanti per l'attività di redazione del Progetto Preliminare;
9. fermo restando l'obbligo, assunto dal beneficiario, di farsi parte attiva per l'approvazione del PAES da parte del J. R. C. (Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea), il contributo viene revocato anche nel caso in cui non sia stato redatto ed approvato il PAES nei termini previsti nonché non risulti l'approvazione del PAES da parte del JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea) nel termine di due anni dalla data di erogazione del finanziamento regionale: eventuali proroghe del predetto termine potranno essere concesse dalla Regione nel caso di ritardi nell'approvazione da parte del JRC, attestati in maniera idonea da parte dei beneficiari.



cd82ed7a

